



FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGGHI ONLUS

26012 CASTELLEONE (CR) VIA BECCADELLO N. 6



REGOLAMENTO PER  
LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA

## **INDICE**

### **CAPO I: PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 - Definizioni	pag. 3
Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	pag. 4
Art. 5 - Consenso - controlli sull'attività lavorativa	pag. 5

### **CAPO II: OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEI RESPONSABILI**

Art. 6 - Notificazione preventiva al Garante	pag. 6
Art. 7 - Responsabile del trattamento dei dati e del servizio di videosorveglianza	pag. 6

### **CAPO III: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### ***Sezione I - Persone autorizzate***

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale	pag. 7
Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave	pag. 8

#### ***Sezione II - Raccolta e requisiti dei dati personali***

Art. 10 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	pag. 8
Art. 11 - Obblighi degli operatori	pag. 9
Art. 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	pag. 9
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 10

#### ***Sezione III - Diritti dell'interessato al trattamento dei dati***

Art. 14 - Diritti dell'interessato	pag. 10
------------------------------------	---------

#### ***Sezione IV - Sicurezza nel trattamento dei dati***

Art. 15 - Sicurezza dei dati	pag. 11
Art. 16 - Modalità da adottare per i dati videoripresi	pag. 11
Art. 17 - Procedura per l'accesso alle immagini	pag. 13

#### ***Sezione V - Comunicazione dei dati***

Art. 18 - Comunicazione dei dati	pag. 14
----------------------------------	---------

### **CAPO IV: NORME DI RINVIO - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 19 - Norme di rinvio	pag. 14
Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	pag. 14

### **CAPO V: MODIFICHE - LIMITI - DANNI - DIFFUSIONE**

Art. 21 - Modifiche regolamentari	pag. 15
Art. 22 - Diffusione	pag. 15

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

**Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza e le relative telecamere, dislocate negli spazi di proprietà della Fondazione Giuseppina Brunenghi O.N.L.U.S., avente sede in Castelleone (CR), Via Beccadello 6, (di seguito denominata soltanto come "Fondazione Brunenghi"), si effettui per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

**Art. 2**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato negli spazi e luoghi di proprietà della Fondazione Brunenghi, e collegato alla centrale di registrazione installata presso la sede della Fondazione stessa.

**Art. 3**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. per "*Banca dati*", il complesso di dati personali, formatosi presso la sede della Fondazione Brunenghi, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e gli eventuali mezzi di trasporto;
  - b. per "*Trattamento*", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

- l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d. per "*Titolare*", l'Ente Fondazione Giuseppina Brunenghi O.N.L.U.S., nella persona del Legale Rappresentante cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e. per "*Responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
  - f. per "*Incaricati Autorizzati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Responsabile;
  - g. per "*Interessato*" la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
  - h. per "*Comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i. per "*Diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j. per "*Dato anonimo*", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k. per "*Blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### **Art. 4**

##### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, il cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere è posizionato presso la sede della Fondazione in Castelleone (CR), via Beccadello 6, nel locale tecnologico all'ingresso della R.S.A..
2. Le finalità del suddetto impianto sono:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela dei beni della Fondazione Brunenghi, in particolare la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili e delle attrezzature e arredi in essi contenuti, la prevenzione di furti e di atti di disturbo dei ricoverati nelle unità d'offerta socio sanitarie della Fondazione Brunenghi e degli operatori in servizio;
  - l'attivazione di uno strumento di rilevazione e controllo degli accessi presso la struttura.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno le persone e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
  4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
  5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

## **Art. 5**

### **Consenso - controlli sull'attività lavorativa**

1. L'uso dei dati personali, nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy con un'apposita regolamentazione.
2. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e s.m.i.), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti, nonostante la possibilità prevista dal D.Lgs. 4 settembre 2015 n. 151.
3. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori la Fondazione Brunenghi ha già formalizzato idoneo accordo scritto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEI RESPONSABILI**

#### **Art. 6**

##### **Notificazione preventiva al Garante**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

#### **Art. 7**

##### **Responsabile del trattamento dei dati e del servizio di videosorveglianza**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati dell'Area Amministrativa e il Responsabile del servizio di videosorveglianza sono individuati, previa nomina da effettuare con atto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Brunenghi, quale Titolare del trattamento dei dati personali rilevati.
2. I Responsabili, come individuati al precedente comma 1, hanno l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.
3. I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati ai Responsabili devono essere specificati per iscritto in sede di nomina, richiamando il presente Regolamento.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente ai Responsabili di cui al presente articolo ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione e in concerto con i Responsabili.

6. I Responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzione o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
7. Le immagini sono preservate mediante apposito sistema di crittografia, a conoscenza unicamente del Responsabile del trattamento dei dati dell'Area Amministrativa, nonché del Responsabile della videosorveglianza o eventuali propri incaricati.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### ***Sezione I - Persone autorizzate***

#### **Art. 8**

##### **Persone autorizzate ad accedere alla centrale**

1. L'accesso alla centrale di ripresa avviene mediante apposita chiave ed è consentito unicamente ai Responsabili di cui al precedente art. 7, così come nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto deliberativo.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento dati o dal Responsabile della videosorveglianza.
3. Può essere autorizzato all'accesso alle registrazioni effettuate dalle telecamere anche il personale addetto alla manutenzione dell'impianto, i cui nominativi dovranno essere comunicati, per iscritto, alla Fondazione Brunenghi in qualità di Titolare del trattamento.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati, o il Responsabile della videosorveglianza, impartisce le istruzioni più idonee atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dell'impianto.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **Art. 9**

### **Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile del Trattamento e al Responsabile della Videosorveglianza e agli autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

## *Sezione II - Raccolta e requisiti dei dati personali*

### **Art. 10**

#### **Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
  - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 48 ore presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale è costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici della struttura come indicati nelle planimetrie che si allegano al presente Regolamento.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le telecamere devono



presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

## **Art. 11**

### **Obblighi degli operatori**

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi della Fondazione.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento e al Responsabile della videosorveglianza.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Art. 12**

### **Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio della Fondazione, il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità Giudiziaria competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e le Forze dell'Ordine.

3. Qualora le Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati indicando le motivazioni e la notizia di reato per la quale procedono agli accertamenti.

### **Art. 13**

#### **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. La Fondazione nelle adiacenze in cui sono posizionate le telecamere, affigge idonea ed adeguata segnaletica in ambito di consenso informato su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

### *Sezione III - Diritti dell'interessato al trattamento dei dati*

### **Art. 14**

#### **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti - incluso il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante ai sensi art. 77 del Regolamento UE 679/16 - ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016:
  - a) Diritto di accesso dell'interessato;
  - b) Diritto alla cancellazione;
  - c) Diritto di limitazione di trattamento;
  - d) Diritto di opposizione.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei dati dell'Area Amministrativa, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

4. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### *Sezione IV - Sicurezza nel trattamento dei dati*

##### **Art. 15**

##### **Sicurezza dei dati**

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in apposito armadio situata presso la sede della Fondazione. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile del Trattamento dei dati dell'Area Amministrativa, il Responsabile delle videosorveglianze e gli incaricati del trattamento dei dati debitamente autorizzati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

##### **Art. 16**

##### **Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. Il monitor dell'impianto di videosorveglianza è collocato in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte dei Responsabili di cui al presente Regolamento si limita alle attività oggetto della videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura

dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile del trattamento dei dati e dal Responsabile della videosorveglianza.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - ✓ al Responsabile al trattamento dei dati dell'Area Amministrativa, e al Responsabile della videosorveglianza ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
  - ✓ ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze dell'ordine;
  - ✓ alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - ✓ all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale della Fondazione con accesso cautelato, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
  - a. la data e l'ora dell'accesso;
  - b. l'identificazione del terzo autorizzato;
  - c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
  - d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
  - e. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
  - f. la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolari idoneamente motivate.

## **Art. 17**

### **Procedura per l'accesso alle immagini**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile del Trattamento dei dati per l'Area Amministrativa o al Titolare, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio di Amministrazione quantificherà, mediante l'adozione di una propria delibera, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

## *Sezione V - Comunicazione dei dati*

### **Art. 18**

#### **Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte della Fondazione a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze dell'ordine, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lett. d, del Regolamento UE 679/2016 per trattamento effettuato dalle Autorità Pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

### **CAPO IV**

#### **NORME DI RINVIO - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 19**

#### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante della privacy e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

### **Art. 20**

#### **Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

**CAPO V**  
**MODIFICHE - LIMITI - DANNI - DIFFUSIONE**

**Art. 21**

**Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 22**

**Diffusione**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito della Fondazione Brunenghi.
2. Copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazioni, del Revisore dei Conti e delle Direzioni Generale, Sanitaria e Amministrativa.
3. Copia del Regolamento viene trasmessa al Responsabile Protezione Dati (DPO) della Fondazione Brunenghi nominato ai sensi artt. 37-38 e 39 del Regolamento UE 679/16 e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed esposto alla bacheca del personale
4. Il Direttore Generale provvederà inoltre a diffondere il Regolamento nei diversi servizi dell'Ente con le modalità ritenute più opportune.